

- euro 100 mensili; allega dunque che, in conseguenza di tali condizioni, è il figlio l'unico in grado di mantenere la famiglia;
- rileva inoltre che il provvedimento in oggetto di ricorso è contrario all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e degli artt. 29 e 31 della Costituzione italiana;
 - parte resistente oppone l'esistenza in patria del marito della ricorrente, nonché la circostanza per cui la ricorrente sarebbe uscita dall'Italia nel 2019 per farvi rientro solo nel maggio 2022; rileva inoltre che la sola regolarità in Italia del figlio non comporta per l'amministrazione un obbligo a riconoscere un diritto alla coesione familiare, alla luce del fatto che la ricorrente avrebbe sempre vissuto in Albania insieme al marito, il quale vive ancora in patria e rispetto al quale non c'è ad oggi prova dell'intenzione di presentare analogo richiesta di coesione familiare; parte resistente eccepisce inoltre che risulta del tutto indimostrata la circostanza secondo la quale il marito della ricorrente sarebbe titolare di una pensione dello stesso importo di quello della moglie e non sarebbe titolare di altri redditi nè immobili;
 - nel corso del giudizio all'udienza del 18.10.2022, svoltasi per mezzo di un interprete, veniva sentita la ricorrente che dichiarava quanto segue:
“sono entrata in italia il 17 maggio 2022, vivo assieme a mio figlio a Modena. Mio figlio lavora in un ristorante. In Albania ho mio marito che vive a Patos Fier. Mio marito è pensionato in Albania. Mio marito è seguito in Albania in ospedale in quanto affetto da depressione di secondo grado. Ho un solo figlio che vive qui in Italia virgola in Albania non ho altri parenti oltre al marito. Anche mio marito vorrebbe ricongiungersi qui in Italia, già è venuto in passato, poi è ritornato in patria per non superare la scadenza dei tre mesi.”
 - tutto ciò premesso, nel caso di specie, da documentazione depositata in atti, risulta che il sig. *...* sia l'unico figlio della coppia costituita dall'odierna ricorrente e dal marito sig. *...* (doc.3);
 - *...* ha percepito un reddito di 13636 euro nell'anno 2019, 2080 + 8713 euro nel 2020, 4000 + 5310 euro nel 2021 (doc. 9-10-11);
 - risulta in atti documentato che la ricorrente in Albania è percettrice di pensione di vecchiaia presso DRPS Fier con fascicolo numero 117674 per un ammontare di una media di 11800 Leke annui (doc. 6), corrispondenti a circa 1000 euro (doc. 7);
 - non risulta titolare di beni immobili in Patria e non è registrata nella direzione regionale delle tasse del ministero delle finanze albanesi (doc. 5);
 - nel 2015 si è sottoposta a visita medica presso il reparto di istologia e citologia patologica presso l'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Modena dove le è stato diagnosticato un polipo endometriale, rimosso chirurgicamente nel 2018 (doc. 8); il 18.10.2022, presso l'AOU di Modena le è stata prescritta una terapia chemioterapica a causa di un adenocarcinoma con prossime visite in data 21.10.2022 e 4.11.2022 per infusione prolungata di chemioterapia (doc. 18);
 - quanto al diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. c) d.lgs. 286/1998, “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato [...] c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia”;
 - quanto ai requisiti per il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 286/98 “lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (...) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute”; sebbene la norma non si ripeta, va riferita anche in questo secondo caso agli altri figli presenti nel paese di origine o di residenza del genitore;

- non occorre dunque, per il genitore almeno sessantacinquenne, dimostrarne la vivenza a carico, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. trib. Roma n. 266/2015);
- nel caso di specie, risulta priva di confutazione la circostanza della mancanza di ulteriori figli nel Paese d'origine;
- quanto al resto, la ricorrente ha oggi 70 anni, essendo nata nel 1952;
- è pertanto accertato il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, ogni altra istanza disattesa:

- accerta il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini dell'adozione di ogni provvedimento conseguente;
- condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1400 oltre spese generali, iva, cpa.

Bologna, 8.11.2022

Il Giudice dott. Francesco Perrone